

## Modulo di autocertificazione per i genitori ed informativa ai genitori per l'espressione del consenso alle prestazioni sanitarie per minori

### Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 - DPR n. 445 del 18/12/2000)

Il sottoscritto/La sottoscritta \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false e sotto la sua personale responsabilità,

### DICHIARA

di essere genitore del/della minorenni \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;

di essere stato informato delle disposizioni che regolano l'espressione del consenso per i figli minorenni di età, **unite in allegato** (norme del Codice Civile);

che il suo stato civile è il seguente:

- coniugato,
- convivente di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 della Legge n. 76/2016,
- convivente ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 76/2016,
- vedovo,
- separato,
- divorziato, in situazione di
  - affidamento congiunto,
  - genitore affidatario,
  - genitore non affidatario;

che, ai fini dell'applicazione dell'art. 317 del Codice Civile, l'altro genitore **non** può firmare il consenso perché assente per:

- lontananza,
- impedimento;

che, ai fini dell'applicazione della Legge n. 54/2006 – *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*, art. 1 (Modifiche al codice civile), limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice ha stabilito:

- che il sottoscritto/la sottoscritta esercita la responsabilità separatamente.

ALTRO:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del/della dichiarante (firma per esteso leggibile)

(art. 38 T.U. sulla documentazione amministrativa – DPR n. 445/2000)

La presente istanza è stata sottoscritta dall'interessato/dall'interessata:

- in presenza del medico,
- presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità .

\_\_\_\_\_  
Firma e timbro del medico

## **INFORMATIVA AI GENITORI PER L'ESPRESSIONE DEL CONSENSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PER I FIGLI MINORI DI ETÀ**

Secondo il Codice Civile la responsabilità sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316, comma 1, c.c.) o da un solo genitore se l'altro genitore è morto o decaduto o sospeso dalla responsabilità. Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 c.c.). In questi casi il consenso comune è considerato implicito.

### **CODICE CIVILE**

#### **Art. 155** (Provvedimenti riguardo ai figli)

Anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ... *omissis*.

#### **Art. 316** (Responsabilità genitoriale)

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

#### **Art. 317** (Impedimento di uno dei genitori)

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.